

Allegato "A"



STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E' costituita un'associazione di promozione sociale, ai sensi della D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 35 denominata: **APS MISSIONE ACAS: VANGELO & CARITA'** con sede in Vittoria via Quattro novembre, 26/A P.1.

L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di aprire sedi in Italia e all'estero.
L'associazione non ha fine lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. SCOPO E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'ASSOCIAZIONE SI PREFIGE I SEGUENTI SCOPI:

- 1- Formazione Cristiana rivolta alle famiglie, donne, agli uomini, ai bambini, ai giovani, agli anziani, agli studenti, ai lavoratori.
- 2- Diffusione di letteratura Cristiana e per media audiovisivi;
- 3- Diffusione della fede Cristiana;
- 4- Aiuto pratico e morale verso i bisognosi;
- 5- Collaborazione con gli altri gruppi, chiese, associazioni e missioni cristiane con analoghi o simili scopi;
- 6- Organizzazione di attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, formativo per favorire l'integrazione sociale degli immigrati, orfani (e), vedovi (e); prigionieri
- 7- Promozione della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia la richiesta;
- 8- Traduzione e distribuzione della Bibbia;
- 9- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo o diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, formativi o lavorativi.

Art.3. L'associazione in particolare persegue le seguenti finalità:

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

- A- Organizzare incontri, concerti o convivi per la raccolta fondi per il sostegno dell'associazione stessa e/o per la beneficenza;
- B- Organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, eventi per la presentazione della sua attività e del messaggio biblico cristiano;
- C- Organizzare corsi di formazione cristiani e studi biblici;
- D- Organizzare eventi ed occasioni internazionali per la sperimentazione pratica della formazione cristiana ricevuta;
- E- Promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite presentazione in luoghi pubblici e privati;
- F- Gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività sociali;

X *Dreudonne Sinegha*
X *Comino Sinegha*
X *Pauly Laub*
X *Piauter Sinegha*

X *Salvatore Sindona*
X *Tamara Hermann*
X *fun Sinegha*



G- Organizzare i campi di preghiera e ritiro di preghiera

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 5. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 7. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal consiglio direttivo. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuito, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettono in condizione di inattività prolungata.

x Meudonne Sinegha

x Comm. S. C. 66

x Danyel Lavat

x Piantou Sinegha

x Lacava Simona

x Tomekong Hermann

x fur S. 11



La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'assemblea.



Organi sociali e cariche elettive

Art. 10. Sono organi dell'associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea viene convocata dai consiglieri, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L'Assemblea viene convocata, inoltre, dai consiglieri quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L'Assemblea è presieduta dal presidente in carica.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante lettera consegnata a mano a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art.12. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art.13. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. E' consentita l'espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art.14. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle





cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art.15. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio / rendiconto economico finanziario consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
- elegge e revoca il presidente;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 16. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 17. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, dall'Assemblea, oltre al presidente; esso dura in carica per 3 esercizi e comunque sino all'approvazione del rendiconto economico / finanziario e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione è fatta a mezzo lettera consegnata a meno almeno 10 giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente in carica.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere



ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.



Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci da art.10.

Art. 20. In caso in caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 21. Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione, ha l'uso della firma sociale ed è membro del consiglio direttivo. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.





Il Tesoriere

Art. 22. Il tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, dell'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 23. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 24. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo-finanziario.

Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il Collegio rimane in carica tre esercizi.

Art. 25. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

Collegio dei Probiviri

Art. 26. Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica un esercizio e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi.

La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e / o di Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi



previsti dall'art. 10.



Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi, o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione di promozione sociale.
- h) beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 30. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art 8 comma 2 D.lgs. 3 luglio 2017, n.117

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore aventi analoghe finalità, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del codice del Terzo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in ma
Vittoria 06-08-2023

Firme

SINEGHA DIEUDONNE. *Dieudonne Sinegha*

CANNIZZO FRANCESCO. *Francesco Cannizzo*

PIANTEU LEMOUPA EP SINEGHA EVELYNE HORTENSE. *Pianteu Sinegha*

LACAVA DAMARIS. *Damaris Lacava*

LACAVA ELISEO. *Eliseo Lacava*

LACAVA SIMONA. *Simona Lacava*

TAMEKONG LEMOUPA HERMANN VIRGILE. *Tamekong Hermann*

Registrato il 16/08/2023

SERIE 3 N° 292

VERSATO € 308,00

LA FUNZIONARIA
Martina Fischetti

Firma su delega del Direttore Provinciale

